

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 18 febbraio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Buontempo, Calzolaio, Cardinale, Cavanna Scirea, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Li Calzi, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Scantamburlo, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Buontempo, Calzavara, Calzolaio, Cardinale, Cavanna Scirea, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Dini, Fabris, Fassino, Leccese, Li Calzi, Mangiacavallo, Masi, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pezzoni, Pozza Tasca, Scantamburlo, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 17 febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PITTELLA: « Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari tramite concorsi per esami riservati ai vice pretori onorari e ai vice procuratori onorari » (5697);

PEZZONI ed altri: « Disposizioni sul voto per corrispondenza riservato ai cittadini italiani residenti all'estero in occa-

sione dei *referendum* indetti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione » (5698);

BERTINOTTI ed altri: « Riforma della leva obbligatoria, istituzione del Ministero della protezione civile e del Dipartimento della difesa popolare nonviolenta » (5699);

CAPARINI e FAUSTINELLI: « Disposizioni per la realizzazione dell'asse viario fra la Valle Camonica e la provincia di Brescia » (5700);

CIMADORO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso delle risorse pubbliche per il Giubileo del 2000 » (5701);

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di valutazione della prova » (5702);

FINO: « Istituzione in Cosenza di una sezione staccata della corte d'appello di Catanzaro, del tribunale amministrativo regionale della Calabria e di una corte di assise di appello » (5703);

MISURACA ed altri: « Riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni delle guardie giurate » (5704);

MISURACA ed altri: « Disposizioni in favore delle aziende agricole del meridione colpite da calamità naturali » (5705);

RALLO: « Modifiche agli articoli 638, 672 e 727 del codice penale e altre disposizioni in materia di protezione degli animali » (5706);

GIOVANNI PACE: « Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alla

regolamentazione dell'ordinamento del personale e dei mutui della Cassa depositi e prestiti » (5707);

MIGLIORI e FINO: « Modifiche agli articoli 32, 34 e 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale » (5708);

COSTA: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (5709).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 17 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

PECORARO SCANIO e MATRANGA: « Modifiche agli articoli 25 e 111 della Costituzione in materia di giusto processo » (5696).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale di iniziativa regionale.

In data 18 febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana:

« Modifiche dello Statuto della Regione siciliana, concernenti l'elezione diretta del Presidente della Regione, l'auto-scioglimento dell'Assemblea, l'iniziativa legislativa popolare, comunale, o provinciale ed i referendum regionali » (5710).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 5649, d'iniziativa dei deputati SEDIOLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Disposizioni in materia di calamità naturali in agricoltura » (5649).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

COLA: « Soppressione del tribunale di Nola » (5622) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

IV Commissione (Difesa):

LECCESE: « Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali collocati in riserva » (5637) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

VII Commissione (Cultura):

SIMEONE ed altri: « Modifica dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di fornitura gratuita dei libri di testo » (5582) *Parere delle Commissioni I e V.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 14 del 27 gennaio 1999 (doc. VII, n. 655), con lettera in data 5 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 1, della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (trasformazione in ente di diritto pubblico dell'Azienda autonoma di

assistenza al volo per il traffico aereo generale), nella parte in cui dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 490, limitatamente alla convalida — ivi prevista — delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai sensi dell'articolo 107, comma secondo, del regolamento del personale dell'A.A.A.V.T.A.G., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

n. 15 del 27 gennaio 1999 (doc. VII, n. 656), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza indicata in epigrafe.

n. 26 dell'8 febbraio 1999 (doc. VII, n. 657), con lettera in data 11 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

n. 27 dell'8 febbraio 1999 (doc. VII, n. 658), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia auto-

noma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione, IV, n. 625 del 6 giugno 1997, con il ricorso indicato in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

I Commissione (doc. VII n. 655);

II Commissione (doc. VII n. 657);

X Commissione (doc. VII n. 658);

XI Commissione (doc. VII n. 656).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 15 febbraio 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria del 21 gennaio 1999.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Annuncio della trasmissione di atti di due procedimenti civili ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con due distinte lettere pervenute in data 25 gennaio 1999 il giudice istruttore presso il tribunale di Palermo — I sezione

civile, ha inviato — affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione — copia degli atti di due procedimenti civili iniziati nei confronti del deputato Giuseppe LUMIA.

I suddetti atti sono stati trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia delle richieste è stata stampata e distribuita (doc. IV-ter, nn. 77 e 78).

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SME/53/99 relativo all'acquisizione di 480 visori IR per la visione notturna a medio raggio.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di A/R n. SME/52/99 relativo all'acquisizione di 10.000 giubbetti antiproiettile Mod. « AP98 ».

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 20 marzo 1999.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 16 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sul piano di riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 marzo 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 gennaio 1999, a pagina 12, seconda colonna, dodicesima riga, sostituire le parole « articolo 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 », con le seguenti: « articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337 ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 17 febbraio 1999, a pagina 7, prima colonna, venticinquesima riga, sostituire le parole « XI Commissione con le seguenti: « IX Commissione ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1999, N. 5, RECANTE DISPO-
SIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLE RAP-
PRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE E DI VALUTA-
ZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLE ORGANIZZA-
ZIONI E CONFEDERAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO
« SCUOLA » (5592)**

(A.C. 5592 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1999, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni delle rappresentanze unitarie del personale e di valutazione della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali nel comparto « scuola ».

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. In deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel comparto « scuola » si osservano le seguenti disposizioni in materia di elezioni di organismi di rappresentanza unitaria del personale e di valutazione

della rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni sindacali:

a) in relazione ai tempi di attuazione dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, nel comparto « scuola » si svolgono nelle date ed al livello contrattuale individuati mediante accordi tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis* del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) in via transitoria, limitatamente al comparto « scuola », l'ARAN procede alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del 2001 l'ARAN provvede, limitatamente al comparto « scuola », alla verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, ai sensi dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5592 - sezione 2)

**EMENDAMENTI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Sopprimerlo.

- *1. 1.** Gardiol, Cento, Franco Giordano, Cangemi.

Sopprimerlo.

- *1. 8.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: nel comparto scuola aggiungere la seguente: non.

- 1. 12.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 1. 9.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nel comparto scuola aggiungere la seguente: non.

- 1. 13.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nelle date sino alla fine della lettera con le seguenti: entro il 15 giugno 1999 a livello provinciale per la determinazione della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e, su scheda separata, per l'elezione dei rappresentanti sindacali del personale a livello di singoli istituti scolastici per esercitare i poteri

attribuiti dal contratto collettivo nazionale. Le rappresentanze sindacali elette restano in carica fino alla realizzazione dell'autonomia scolastica.

- 1. 16.** Gardiol, Strambi, Giordano.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 47-bis del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 con le seguenti: di almeno il 2 per cento degli iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria.

- 1. 4.** Tarditi, Fratta Pasini, Gazzara.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 1. 10.** Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: limitatamente al comparto scuola.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: lettera g).

- 1. 15.** Alemanno, Polizzi, Gazzara.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: di cui all'articolo 8 sino alla fine della lettera con le seguenti: sindacali secondo i parametri stabiliti nella precedente lettera a). Le organizzazioni e confederazioni così individuate hanno titolo per essere ammesse alle trattative contrattuali di categoria ed a fruire in proporzione alla rappresentatività dei diritti e delle prerogative di cui all'articolo 9, lettere e) ed h) del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 e successive modificazioni.

- 1. 5.** Tarditi, Fratta Pasini, Gazzara.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in base al solo dato associativo riferito al 1998.

- 1. 6.** Gardiol.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il primo trimestre del 2001 con le seguenti: entro il 30 settembre 1999.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 1999.

1. 7. Gardiol.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: ARAN aggiungere la seguente: non.

1. 14. Paolo Colombo, Michielon.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1.

1. Le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale dovranno essere indette inderogabilmente entro il 13-16 dicembre 1999.

1. 01. Tarditi, Fratta Pasini, Gazzara.

(A.C. 5592 – sezione 3)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

di fronte all'esigenza di disciplinare razionalmente il personale che esercita le

medesime funzioni, ancorché dipendente da soggetti di diversa qualifica pubblica;

rilevato che appare incongrua, in relazione al principio più volte affermato anche in sede costituzionale dell'unicità della funzione docente, una diversità di trattamenti a fronte di parità di prestazioni;

rilevata l'esigenza e l'urgenza di accorpate sotto un'unica normativa giuridica ed economica le varie categorie finora diversamente allocate;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure opportune volte ad estendere la disciplina normativa concernente il personale che esercita le medesime funzioni al personale docente dipendente dagli enti locali, disponendo l'applicazione ad esso personale limitatamente agli aspetti giuridici ed economici, la stessa normativa prevista per il corrispondente personale dello Stato, con la possibilità che esso medesimo partecipi alla contrattazione collettiva relativa al personale del comparto scuola (ex articolo 2, comma 1, lettera F dell'accordo quadro 2 giugno 1998).

9/5592/1. Manzione, Fronzuti, Angeloni, Nocera, Cavanna Scirea, Acierno, Volontè, Rebuffa.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO MACEDONE SUI SERVIZI AEREI, CON ANNESSA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A SKOPJE IL 3 FEBBRAIO 1997 (4700)

(A.C. 4700 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997.

(A.C. 4700 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4700 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2902 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA ED I GOVERNI DELLE NAZIONI FACENTI PARTE DELLA FORZA MULTINAZIONALE DI PROTEZIONE RELATIVO ALLO STATUS DI DETTA FORZA, FATTO A ROMA IL 21 APRILE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (4771)

(A.C. 4771 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo *status* di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.

(A.C. 4771 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.

(A.C. 4771 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: TREMAGLIA ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 48 DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (5186)

(A.C. 5186 - sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

considerato che la proposta di legge costituzionale in esame introduce nella prima parte, articolo 48, della Costituzione una « circoscrizione estero » per l'elezione delle Camere da parte dei cittadini residenti all'estero;

rilevato che tale previsione concerne non la prima, ma la seconda parte della Costituzione, che riguarda l'ordinamento della Repubblica e in particolare il Parlamento (titolo I, sezione I, articoli 56 e 57);

rilevato altresì che tale previsione è anche in contrasto con gli articoli 3 e 67 della Costituzione;

considerato infine che l'eventuale approvazione di tale revisione costituzionale introdurrebbe nella prima parte della Costituzione un istituto ordinamentale (« circoscrizione estero ») privo di qualunque riscontro nel titolo I, sezione I, della seconda parte della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge costituzionale.

n. 1. Boato, Paissan, Gardiol, Cento.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge costituzionale in esame volta a modificare l'articolo 48

della Costituzione « per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero », nel secondo periodo dell'articolo 1 prevede l'istituzione di una circoscrizione « Estero » a « cui sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge »;

in primo luogo tale previsione contrasta con gli articoli 3 e 67 della Costituzione;

di fatto, inoltre, pur operando sull'articolo 48, vale a dire nell'ambito della prima parte della Costituzione, incide sulla materia dell'articolo 56, che definisce i seggi da ripartirsi tra le circoscrizioni per quanto riguarda la Camera dei Deputati, e su quella dell'articolo 57, che stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale;

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge costituzionale.

n. 2. Moroni, Brunetti.
(Nuova formulazione).

La Camera,

esaminata la proposta di legge A.C. 5186 concernente Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

preso atto che la proposta di legge di legge dispone una modifica all'articolo 48 della Costituzione, dettando norme per l'istituzione di una circoscrizione estero e per l'attribuzione di seggi a detta circoscrizione;

considerato che l'articolo 48, contenuto nella parte I, titolo II — rapporti etico-sociali — della Costituzione, disciplina unicamente i concetti dell'elettore, del voto e del diritto di voto;

evidenziato che la disciplina della ripartizione dei seggi e delle circoscrizioni è

materia della parte seconda — ordinamento della Repubblica — titolo I, articoli 55 e seguenti della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame dell'atto Camera 5186 recante Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

n. 3. Luciano Dussin.

**MOZIONI VOLONTÈ ED ALTRI 1-00275, BURANI PROCAC-
CINI ED ALTRI 1-00317 E GIANNOTTI ED ALTRI 1-00348,
IN MATERIA DI PROMOZIONE E DISCIPLINA DEL PRIN-
CIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DEL « TERZO SETTORE »**

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

i tentativi di far valere, nella discussione sulla riforma della seconda parte della Costituzione, il punto di vista della cittadinanza attiva e delle realtà del terzo settore, tramite l'audizione svolta nella Commissione bicamerale il 4 aprile 1997 e attraverso la successiva predisposizione di quattro emendamenti sottoscritti da numerosi parlamentari, hanno sortito risultati incerti ed insoddisfacenti;

il fallimento della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali allontana l'adeguamento della Costituzione a principi acquisiti dalla società civile;

il tema dei diritti dei cittadini rischia di essere permanentemente mortificato da logiche politiche strumentali che tendono a far fallire i reali processi riformatori;

per promuovere la sussidiarietà sociale, disattesa in oltre 50 anni di Costituzione repubblicana, appare del tutto inadeguato parlare di un generico « rispetto delle attività svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini anche attraverso le formazioni sociali », come affermato nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 marzo 1998; tale testo può inoltre preludere esclusivamente ad un mero decentramento amministrativo;

il principio di sussidiarietà è uno degli elementi qualificanti dell'intera riforma costituzionale e rappresenta il presupposto per l'autonomia delle formazioni intermedie;

l'attuale modello di Stato sociale risulta inadeguato a realizzare obiettivi per una società più sicura ed equa, perché impostato e realizzato in un diverso contesto economico che presentava una forte crescita del PIL;

la riforma dello Stato sociale può essere fatta solo attraverso la valorizzazione della società civile e del privato sociale a forte componente ideale;

in Italia il terzo settore rappresenta, come sottolineato recentemente anche dal Governatore della Banca d'Italia, soltanto il 2 per cento dell'occupazione, mentre in altri Paesi, come per esempio gli Stati Uniti, le realtà *no-profit* stanno costituendo una risposta vincente sia rispetto alla necessità di riformare senza traumi lo Stato sociale e di garantire anche sul fronte dell'ambiente, della cultura, dell'arte e dell'educazione elevati *standards* di qualità della vita e di convivenza civile per tutti i cittadini, sia come strumento efficace sul fronte dell'occupazione;

affermare la necessità di una effettiva e piena applicazione del principio di sussidiarietà non significa adottare il « mercato-selvaggio », ma una concezione di Stato che valorizzi la libertà della persona e promuova i soggetti sociali, agevolandone le capacità di auto-organizzazione;

la titolarità delle funzioni pubbliche spetta agli organismi più vicini agli interessi dei cittadini;

impegna il Governo

a presentare entro 60 giorni al Parlamento una relazione sull'attuazione della vigente legislazione relativa allo sviluppo della impresa sociale e sui conseguenti effetti sull'occupazione e sugli investimenti, tenendo altresì conto della necessità di adeguare la normativa vigente in materia alla più moderna legislazione europea nel campo della sussidiarietà e solidarietà sociale, ricercando i benefici che ne possono derivare per ridurre la disoccupazione nelle aree deboli del Paese.

(1-00275) « Volontè, Cardinale, Teresio Del-
fino, Manzione, Tassone, Di
Nardo, Carmelo Carrara, Fa-
bris, Danese, Cavanna Scirea,
Pagano, Grillo, Marinacci,
Ostillio, Panetta, Acierno, An-
geloni, Cimadoro, De Franci-
scis, Del Barone, Fronzuti,
Miraglia Del Giudice, Sanza,
Scoca ».

(12 giugno 1998)

La Camera,

premesso che:

i tentativi di far valere, nella discussione sulla riforma della seconda parte della Costituzione, il punto di vista della cittadinanza attiva e della realtà del terzo settore tramite l'audizione effettuata dalla Commissione bicamerale il 4 aprile 1997 e attraverso la successiva predisposizione di quattro emendamenti sottoscritti da numerosi parlamentari hanno sortito risultati incerti e insoddisfacenti;

il tema dei diritti dei cittadini rischia permanentemente di essere mortificato da logiche politiche strumentali che tendono a far fallire i reali processi riformatori;

per promuovere la sussidiarietà sociale, disattesa in oltre 50 anni di Costituzione repubblicana, appare del tutto inadeguato parlare di un generico « rispetto delle attività svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini anche attraverso le formazioni sociali », come affermato nel testo approvato alla Camera dei deputati il 19 marzo 1998, nel quale si prelude esclusivamente a un mero decentramento amministrativo;

il principio di sussidiarietà è uno degli elementi qualificanti dell'intera riforma costituzionale e rappresenta il presupposto per l'autonomia delle formazioni sociali intermedie;

la riforma dello « Stato sociale » può essere fatta solo attraverso la valorizzazione della società civile e del privato sociale a forte componente ideale;

anche in altri Paesi le realtà *no profit* stanno costituendo una risposta vincente rispetto alla necessità di riformare senza traumi lo « Stato sociale » e di garantire, anche sul fronte dell'ambiente, della cultura, dell'arte e dell'educazione, elevati *standards* di qualità della vita e di convivenza civile per tutti i cittadini;

affermare la necessità di un'effettiva piena applicazione del principio di sussidiarietà non significa adottare il « mercato-selvaggio », ma una concezione di Stato che valorizzi la libertà della persona e promuova i soggetti sociali, agevolandone le capacità di auto-organizzazione;

la titolarità delle funzioni pubbliche spetta agli organismi più vicini agli interessi dei cittadini;

i cittadini devono essere riconosciuti, al pari di comuni, province, regioni e Stato, come soggetti costituenti la Repubblica italiana;

il principio di sussidiarietà deve essere esplicitato e riconosciuto in tutta la sua ampiezza, e quindi nella sua non solo dimensione « verticale » (ripartizione e decentramento delle competenze degli organi

statali), ma anche « orizzontale » (attinente al rapporto tra cittadini e loro formazioni sociali e Stato);

la qualifica di servizio di pubblica utilità deve essere riconosciuta anche ai servizi prodotti dalle formazioni sociali;

in conformità al significato proprio di sussidiarietà (*subsidiium afferre*), debbono venire disposti interventi legislativi tali da favorire forme di finanziamento diretto dei servizi gestiti, senza scopo di lucro e secondo criteri di imparzialità e trasparenza, da formazioni sociali;

deve essere esplicitamente disposto che nell'esercizio delle loro funzioni comuni, province, regioni e Stato riconoscano e valorizzino gli interventi autonomi dei cittadini e delle loro formazioni sociali;

debbono essere garantite pari opportunità per i cittadini di ogni parte del Paese;

impegna il Governo

ad affrontare il problema della sussidiarietà mediante un apposito provvedimento di legge che individui le problematiche e le norme in maniera chiara ed inequivocabile.

(1-00317) « Burani Procaccini, Vito, Fratini, Tremonti, Armani, Contento, Fragalà, Selva, Benedetti Valentini, Porcu, Aracu, Santori, Marzano, Casini, Follini, Peretti, Giovanardi ».

(7 ottobre 1998)

La Camera,

premesso che:

è evidente la rilevante evoluzione del terzo settore anche in Italia, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista dello sviluppo qualitativo: accanto al ruolo storico dell'associazionismo e del volontariato anche come forma di auto-organizzazione della società civile, si è an-

dato sviluppando il ruolo dell'impresa sociale come soggetto in grado di fornire servizi alla persona competitivi dal punto di vista dei costi e della qualità;

lo sviluppo del terzo settore nei processi di innovazione dei sistemi di *welfare* consente di riconsiderare l'evoluzione stessa dello Stato sociale nel senso di una sua evoluzione verso un *welfare community* dove il ruolo del terzo settore non è sostitutivo del ruolo dello Stato che si ritira dalle proprie responsabilità, ma, in coerenza con una corretta interpretazione del principio di sussidiarietà, agisce con il pubblico per allargare e qualificare le reti di protezione sociale;

lo sviluppo del terzo settore, coerentemente con le azioni poste in opera nell'ambito dell'Unione europea e con gli indirizzi del nuovo patto sociale firmato dal Governo con le parti sociali, comprensivo del protocollo aggiuntivo con i rappresentanti del *forum* del terzo settore, può costituire un'importante fonte di occupazione e di nuova occupazione (anche per i soggetti più svantaggiati) nel rispetto di forme contrattuali;

è ormai ampiamente diffusa in sede politica e parlamentare — grazie anche all'ampia indagine conoscitiva svolta dalla Commissione affari sociali che ha coinvolto i massimi esperti del settore e tutte le parti sociali interessate — la necessità di promuovere e di completare un sistema organico di legislazione a sostegno del terzo settore e di costruire politiche organiche di promozione e sviluppo dell'impresa sociale nel nostro Paese;

impegna il Governo a:

a) mettere in atto tutte le misure necessarie a dare corso al protocollo d'intesa tra Governo e *forum* del terzo settore, integrativo del Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione;

b) predisporre le azioni necessarie per fare in modo che nel nuovo piano nazionale per l'occupazione, che dovrà essere presentato dal Governo italiano entro